

Linee Guida per la concessione di suolo pubblico per l'apertura di passi carrabili

Art. 1 – Norma di principio

La concessione per passo carrabile viene autorizzata, senza pregiudizio dei terzi, in tutti i casi in cui sia necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica o assoggettata ad uso pubblico ed uno spazio privato che deve essere idoneo alla sosta o allo stazionamento di veicoli.

Art. 2 – Istanza di concessione di suolo pubblico e relativi allegati

1. La richiesta di concessione di suolo pubblico per la realizzazione di passi carrabili, redatta su foglio in competente bollo, indirizzata al Responsabile del Settore IV Contenzioso, Entrate Tributarie e Innovazioni Tecnologiche, deve essere prodotta esclusivamente secondo il modello allegato. Non saranno prese in considerazione istanze prodotte in maniera diversa.

2. All'istanza vanno allegati:

- Planimetria quotata dello stato dei luoghi (scala1/200) a firma di tecnico abilitato;
- Planimetria quotata del locale (scala1/100) e dell'area interessata dal passo carrabile con sezione trasversale a firma di tecnico abilitato;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- Copia autentica del verbale di assemblea contenente l'assenso del condominio alla realizzazione del passo carrabile ove trattasi di proprietà condominiale;
- Copia conforme dell'atto di vincolo a parcheggio o ad autorimessa o del certificato di destinazione d'uso.
- Relazione descrittiva dell'intervento a firma di tecnico abilitato.

Art. 3 – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico per l'apertura di passo carrabile

1. Il Responsabile del Settore IV Contenzioso, Entrate Tributarie e Innovazioni Tecnologiche è competente al rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico per passo carrabile.

2. L'istruttoria, compiuta da personale assegnato al Settore, prevede l'acquisizione del parere della Polizia Locale che verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 delle presenti linee guida e la conformità dell'occupazione richiesta al Codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione.

3. Il provvedimento finale, in bollo, ha la forma della autorizzazione e deve contenere:

- a) la concessione di suolo pubblico permanente dello spazio richiesto o ritenuto congruo che consente l'accesso alla strada pubblica;
- b) l'autorizzazione ad eseguire i lavori edili connessi alla realizzazione del passo carrabile, in caso di eventuale manomissione della sede stradale, rilasciata dal Responsabile del Settore V Gestione del Territorio e del Patrimonio;
- c) eventuali prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo;
- d) la durata della concessione che non può superare i ventinove anni;
- e) l'obbligo di provvedere annualmente al pagamento del canone di occupazione come determinato ai sensi dell'art. 46 del Regolamento sul canone unico approvato con D.G.C. 2/2021;

- g) la quantificazione del costo del cartello segnaletico;
- h) l'esplicito richiamo di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento sul canone unico approvato con D.G.C. 2/2021, che deve essere contenuto in apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
- i) L'esplicito richiamo all'obbligo di vigilanza e costante manutenzione del manufatto ai sensi dell'art. 5 delle presenti linee guida.

4. L' autorizzazione di concessione di suolo pubblico per passo carrabile, dovrà essere trasmessa:

- a) all'istante: con lettera dalla quale risulti l'indicazione esplicita del numero di registro generale di assegnazione del passo carrabile da apporre a cura del concessionario sul segnale indicatore;
- b) all'Ufficio Tributi: per l'iscrizione nel registro dei titolari di provvedimento concessorio;
- d) alla Polizia municipale: per i controlli di cui alle presenti linee guida;
- e) alla Ragioneria: per l'accertamento sull'entrata del bilancio della TOSAP dovuta dal concessionario;
- f) all'Ufficio Patrimonio: per la verifica della conformità al titolo rilasciato delle opere realizzate.

Art. 4 – Requisiti per richiedere la concessione di suolo pubblico per l'apertura di passi carrabili

1. Per ottenere la concessione del suolo e la conseguente autorizzazione alla realizzazione del passo carrabile, oltre al rispetto dell'art. 22 del Codice della strada ed art. 46 del Regolamento di attuazione del codice della strada, i locali ai quali accedere devono rispondere alle seguenti indispensabili condizioni:

- a) Per i fabbricati non soggetti all'applicazione dell'art. 41 sexies della L.17.08.1942 n. 1150 s.m.i., il relativo ambiente dovrà essere destinato a parcheggio o ad autorimessa in conformità alla documentazione da presentarsi a cura dell'istante ai sensi dell'art. 2 comma 2 delle presenti linee guida;
- b) Per i fabbricati soggetti all'applicazione del già citato art.41 sexies, la concessione di suolo pubblico per passo carrabile è insita in tutti i titoli abilitativi rilasciati o assentiti dal competente Settore Urbanistica e Edilizia Privata. In tal caso è il medesimo Settore, in sede di istruttoria della pratica edilizia, a compiere le verifiche di conformità al Codice della strada ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.

2. Su istanza, in bollo, dell'interessato, con allegata l'autocertificazione del Direttore dei Lavori (o tecnico abilitato), redatta ai sensi del DPR 445/2000, circa la conformità del passo carrabile realizzato al progetto autorizzato o assentito, il Settore IV Contenzioso – Entrate Tributarie e Innovazioni Tecnologiche rilascia formalmente, in bollo, la concessione di suolo pubblico, con il contenuto di cui all'art. 3 delle presenti linee guida, inserendo le eventuali prescrizioni provenienti dagli uffici competenti e/o contenute nei titoli abilitativi edilizi.

3. L'istanza dell'interessato volta ad ottenere la concessione di suolo pubblico per passo carrabile deve essere prodotta esclusivamente secondo il modello allegato al presente regolamento.

Art. 5 – Autorizzazioni in deroga rispetto all'art. 4

In deroga all'art. 4 possono essere autorizzati i passi carrabili, quando lo spazio dei locali al netto degli arredi e/o macchinari in essi contenuti, sia concretamente utilizzato a contenere agevolmente almeno una autovettura per i seguenti usi debitamente documentati:

- a) Attività artigianali (autocarrozzeria, elettrauto, officine per moto, falegnamerie e simili);
- b) Esercizio vendita autoveicoli;

- c) gli istituti di credito e/o commercianti di gioielli;
- d) Ricovero di macchinari ed attrezzature agricole;
- e) Uffici postali;
- f) Stazioni di Carabinieri o Comandi di Polizia in genere.

Art. 6 – Doveri e responsabilità del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione di passo carrabile, è tenuto alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie all'apertura del passo carrabile.
2. Eventuali lavori edili complementari rispetto a quelli necessari per la realizzazione del passo carrabile (colonne, recinzioni, cancelli) dovranno essere autorizzati con separato provvedimento (DIA o permesso di costruire) dell'ufficio competente.
3. Il titolare della concessione è tenuto alla vigilanza ed alla perfetta e costante conservazione del manufatto di passo carrabile, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo, per tutta la durata della concessione, sollevando di conseguenza l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione, richiesta di rivalsa o di risarcimento avanzata a causa del mancato adempimento dei doveri a suo carico.
4. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile per ogni danno alle persone e/o cose di terzi.
5. Qualora dovessero essere riscontrati, pericoli di qualsiasi entità derivanti dal manufatto, il Responsabile del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione, intima al concessionario di provvedere all'eliminazione del pericolo entro e non oltre cinque giorni dall'invio dell'intimazione. Qualora il concessionario non provveda, l'Amministrazione si sostituirà in danno del concessionario nell'intervento di manutenzione.
6. Restano comunque impregiudicate le responsabilità del concessionario in quanto obbligato alla vigilanza e conservazione del manufatto.
9. Il concessionario è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, al termine della concessione.
10. Gli enti prestatori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM ecc..) in regime di concessione del sottosuolo, potranno in qualsiasi momento essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a praticare sul manufatto di passo carrabile i lavori necessari alla installazione, rimozione, modifiche e manutenzione degli impianti, senza che il titolare del passo carrabile possa avanzare alcun diniego e/o apporre condizioni.
11. Al termine dei lavori gli Enti suddetti provvederanno al ripristino dello stato dei luoghi secondo le normative vigenti.

Art. 7 – Revocabilità del provvedimento concessorio

1. La concessione del suolo per l'uso previsto dalle presenti linee guida, ha carattere assolutamente precario ed è revocabile d'ufficio, da parte del Responsabile del Settore competente con preavviso a mezzo raccomandata da inviare 20 giorni prima, in qualsiasi momento, per esigenze di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. La concessione potrà essere altresì revocata quando il passo carrabile non venga realizzato entro i termini di cui all'art. 8 oppure quando il locale a cui accedere non risponde più ai requisiti e/o agli usi di cui agli articoli 3 e 4.

3. Le spese per l'eliminazione del passo carrabile, nonché quelle necessarie per il ripristino del suolo comunale, sono in ogni caso a carico del concessionario.

Art. 8 – Termine di esecuzione dei lavori

1. I lavori di cui all'art. 6 devono essere eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comunale di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, da impresa scelta dal concessionario, sotto la direzione di un tecnico abilitato che ne assevererà la conformità ad esecuzione ultimata prima del rilascio dell'autorizzazione richiesta.

2. Il controllo circa l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui all'art. 6 compete all'Ufficio Patrimonio.

Art. 9 – Esonero di responsabilità della PA

1. Il Comune di Cassano delle Murge è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose di terzi che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori di apertura e/o chiusura del passo carrabile, di manutenzione e di ripristino del suolo comunale.

2. Il Comune di Cassano delle Murge è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata vigilanza o dalla cattiva conservazione del manufatto.

Art. 10 – Rilascio del segnale indicatore

1. È fatto obbligo al concessionario di apporre sul fronte del locale o dell'area servita dal passo carrabile, il segnale indicatore che viene rilasciato dal Settore competente per il tramite del Settore Autonomo di Polizia Locale.

2. Esso va apposto sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.

3. Per il ritiro del segnale il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

a) dichiarazione di fine lavori ed esecuzione degli stessi a regola d'arte a firma di tecnico abilitato;

b) copia della ricevuta di versamento della Tesoreria comunale attestante il pagamento del costo del segnale;

4. Il segnale indicatore dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 120 del regolamento di attuazione del codice della strada e dovrà essere completato a cura del concessionario con l'indicazione del numero della autorizzazione e della relativa data di adozione.

5. L'impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori (art. 38 e 45 Codice della strada).

6. In caso di furto del segnale, il titolare della concessione dovrà richiedere al Settore IV Contenzioso, Entrate Tributarie e Innovazioni Tecnologiche, utilizzando il modello allegato alle presenti linee guida - un nuovo segnale, previa esibizione:

a) della copia della denuncia di furto alle autorità competenti;

b) della copia della ricevuta del versamento della tassa comunale attestante il pagamento del costo del nuovo segnale.

7. Il nuovo cartello dovrà essere completato a cura del concessionario con l'indicazione dell'originario numero della autorizzazione e della relativa data di adozione.

8. Nel caso in cui non si riuscisse a reperire gli estremi dell'atto autorizzatorio che riporti il numero originario, è necessario presentare una nuova richiesta.

9. È vietato al concessionario recintare la zona di suolo concessa con catenelle, piastrini o qualsiasi altro mezzo, fisso o mobile.

10. Il concessionario, dopo il rilascio e l'apposizione del segnale indicatore, avrà facoltà di chiedere l'autorizzazione al Settore IV Contenzioso, Entrate Tributarie e Innovazioni Tecnologiche, qualora abbia difficoltà d'accesso, per installare a propria cura e spese in corrispondenza dell'accesso la segnaletica orizzontale zebra di colore giallo, con appendici laterali di mt.1 su entrambi i lati, al fine di garantirsi lo spazio di manovra, e con una profondità non superiore a mt. 2 dal limite del marciapiede salvo diverse esigenze richieste dalla conformazione della strada ove viene richiesto il passo carrabile.

11. Qualora non vi siano le condizioni tecniche per poter installare da parte del concessionario, la segnaletica orizzontale zebra di colore giallo in corrispondenza dell'accesso del passo carrabile, il Settore comunale competente avrà facoltà di autorizzare l'installazione della stessa segnaletica di fronte al passo carrabile, secondo le modalità previste dal precedente punto.

Art. 11 – Trasferimento della concessione per l'apertura di passo carrabile

1. La concessione per passo carrabile non è trasferibile a terzi, se non a mezzo di richiesta di trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico per passo carrabile che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

2. L'istanza di trasferimento della titolarità della concessione di suolo pubblico di passo carrabile, in bollo, da presentarsi esclusivamente secondo il modello allegato alle presenti linee guida, deve essere inoltrata dal subentrante al Settore IV Contenzioso, Entrate Tributarie e Innovazioni Tecnologiche allegando copia del titolo che giustifica la richiesta di variazione (atto di compravendita, denuncia di successione, contratto di locazione, ecc.).

3. I requisiti per ottenere il trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico per passo carrabile sono i seguenti:

a) non siano intercorse modifiche dello stato dei luoghi;

b) non siano intercorse modifiche della destinazione d'uso del locale;

c) Per i passi carrabili autorizzati precedentemente al 1/1/1993, non sia tecnicamente possibile realizzare un accesso, al medesimo locale, conforme all'art. 46 comma 2 D.P.R. 495/1992. Ove sia invece tecnicamente possibile, il subentro è concesso previa regolarizzazione dello stesso in conformità all'art. 46 citato, e ripristino dello stato dei luoghi del passo carrabile dismesso.

4. Il Settore competente provvede ad acquisire in fase istruttoria il parere della Polizia Locale salvo che il subentro sia richiesto nella titolarità di una concessione richiesta dopo il 1.1.1993 senza modifiche strutturali.

5. L'istanza di trasferimento dovrà essere inoltrata al Settore competente anche nelle ipotesi in cui si intenda subentrare ad una concessione rilasciata a titolare di concessione edilizia e/o di permesso di costruire.

6. Il Settore competente, con autorizzazione in bollo, previa verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dalle presenti linee guida autorizza il trasferimento della titolarità della concessione di suolo pubblico in capo al richiedente. Il provvedimento è altresì trasmesso ai soggetti di cui all'art. 2 ultimo comma delle presenti linee guida.

7. Il segnale indicatore del passo carrabile è rilasciato dal Settore Autonomo di Polizia Locale.

Art. 12 – Rinuncia al passo carrabile

1. Qualora il passo carrabile non venga più utilizzato o il locale o l'area non posseggano più i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 delle presenti linee guida, il proprietario è tenuto a presentare al Settore comunale competente

comunicazione di rinuncia alla concessione, e contestualmente a ripristinare lo stato dei luoghi provvedendo alla restituzione del segnale.

2. Il Settore comunale competente con provvedimento motivato, previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi da parte della Polizia Locale, provvederà a prendere atto della rinuncia.

3. Qualora le circostanze di cui al comma 1 vengano verificate dalla Polizia Locale in sede di ordinari controlli, il Responsabile del Settore competente provvederà alla revoca della concessione e del relativo cartello con contestuale ordine al concessionario di ripristino dello stato dei luoghi e restituzione del segnale indicatore.

4. In caso di inottemperanza del concessionario si procederà così come previsto dall'art. 6.

5. Copia del provvedimento di presa d'atto della rinuncia o di revoca dovrà essere trasmessa agli uffici di cui all'art. 3 ultimo comma.

Art. 13 – Tasse e spese

Il concessionario di suolo pubblico per passo carrabile è soggetto al pagamento dei seguenti oneri:

a) marche da bollo: da apporre sull'istanza (1 ogni 4 facciate) art 3 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/72.

b) marche da bollo: da apporre sul provvedimento di concessione di suolo pubblico di passo carrabile (1 ogni 4 facciate) art. 4 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/72.

c) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche o tributo sostitutivo conformemente al Regolamento comunale che determina le tariffe vigenti;

e) versamento presso la Tesoreria Comunale del costo del segnale indicatore da determinarsi con deliberazione di Giunta Comunale.

f) Diritti di segreteria: da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.